



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, lì 01-04-2020

Ordinanza n. 12 del 01-04-2020

Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA.
PROROGA DIVIETO DI ABBRUCCIAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);

Richiamate:

- l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 12 novembre 2019 con la quale è stato istituito fino al 31 marzo 2020 il “divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucchiamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante (secondo le modalità stabilite dall’art. 56 della L.R. 11/2014) e per la preparazione dei cibi”;
- la richiesta del Presidente della Provincia di Vicenza inviata con nota prot. n. 2117 del 31 marzo 2020, con la quale si chiede di prorogare il divieto di abbrucchiamento delle ramaglie fino al 15 aprile ai fini di:
 - evitare il contributo di polveri sottili, vista l’anomala concentrazione del periodo;
 - evitare lo spostamento di persone per svolgere tale attività;

Visti:

- il DPCM del 9 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, il quale prevede, ai

fini del contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, che tutti i cittadini italiani evitino ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs.152/2006”;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA

di prorogare fino al 15 aprile 2020 il **divieto di combustione delle biomasse** (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante (secondo le eventuali modalità stabilite dall’art. 56 della L.R. 11/2014) e per la preparazione dei cibi;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che l’inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune e sia resa nota mediante avvisi pubblici;

- che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino ; plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
dapvi@pec.arpav.it;
- Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”; protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale -Uff. Vicenza;
forestale@pec.regione.veneto.it;
- Comando dei carabinieri di Breganze;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
protocollo.prefvi@pec.interno.it
- SVT svt@legalmail.it

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR Veneto o alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni di decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

IL SINDACO
F.to Maria Teresa Sperotto